

## Edizione di sabato 10 marzo 2018

### BILANCIO

**Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità**  
di Federica Furlani

### REDDITO IMPRESA E IRAP

**La deducibilità degli interessi passivi**  
di Alessandro Bonuzzi

### CONTROLLO

**Le procedure di revisione per la mitigazione dei rischi individuati**  
di Francesco Rizzi

### AGEVOLAZIONI

**Entra in campo Ismea a sostegno delle imprese**  
di Luigi Scappini

### BILANCIO

**Le azioni proprie in bilancio**  
di EVOLUTION

### FINANZA

**La settimana finanziaria**  
di Mediobanca S.p.A.

## BILANCIO

---

### **Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità**

di Federica Furlani

L'[articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ.](#) definisce i soggetti che possono (si tratta di una **facoltà** e non di un obbligo) redigere il **bilancio in forma abbreviata**, ovvero le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e **non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri** nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in **due esercizi consecutivi**:

- **totale attivo** di stato patrimoniale **€ 4.400.000**,
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni** **€ 8.800.000**,
- numero dei **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio **50 unità**.

Le **semplificazioni** previste sono molteplici:

- a livello di schema di **stato patrimoniale** e **conto economico** è previsto un **raggruppamento di voci**, con una struttura molto più snella;
- la **nota integrativa** contiene un **numero limitato di informazioni**;
- è possibile **omettere** la redazione del **rendiconto finanziario**;
- è possibile **omettere** la redazione della **relazione sulla gestione**, a condizione che nella nota integrativa siano riportate le informazioni previste all'[articolo 2428, nn. 3\) e 4\) cod. civ.](#):

Inoltre, per quanto riguarda i **criteri di valutazione adottabili**, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono fruire dell'ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio, **in deroga** al criterio del **costo ammortizzato** previsto dall'[articolo 2426 cod. civ.](#), i **titoli al costo d'acquisto**, i **crediti al valore di presumibile realizzo** e i **debiti al valore nominale**.

Tornando alla struttura dello **stato patrimoniale** nel bilancio in forma abbreviata, esso comprende solo le **voci contrassegnate nell'[articolo 2424](#) con lettere maiuscole e con numeri romani**. Di conseguenza la voce **crediti** (C.II) che nel **bilancio in forma ordinaria** ha il seguente dettaglio:

- 1) verso **clienti**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 2) verso **imprese controllate**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo
- 3) verso **imprese collegate**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

4) verso **controllanti**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso imprese **sottoposte al controllo** delle controllanti, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti **tributari**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

#### **5-ter) imposte anticipate**

5-quater) **verso altri**, di cui – esigibili oltre l'esercizio successivo

nel bilancio in **forma abbreviata** è complessiva, senza alcun dettaglio (**C.II – Crediti**), eccetto l'indicazione separata dei crediti esigibili **oltre l'esercizio successivo**.

Quale **novità del bilancio 2017**, l'Oic ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell'**OIC 12** – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio e il paragrafo 30 dell'**OIC 25** – Imposte sul reddito prevedendo che, nell'ambito della voce C.II – **Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata**, le società forniscano **indicazione separata delle imposte anticipate**.

Ciò per rendere più **intellegibile** il contenuto della voce C.II – Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L'Oic ha infatti notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata, delle **imposte anticipate** sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di **valori di natura eterogenea** (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce.

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'Oic 25 prevede che per **le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo**.

A tale emendamento si è adeguata anche la **Tassonomia XBRL**: la nuova **versione 2017-07-06**, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata indicazione delle imposte anticipate nell'ambito della voce CII Crediti.

| II - Crediti                           |  |  |  |
|--|--|--|--|
| esigibili entro l'esercizio successivo |  |  |  |
| esigibili oltre l'esercizio successivo |  |  |  |
| imposte anticipate                     |  |  |  |
| Totale crediti                         |  |  |  |

Il medesimo dettaglio, o meglio indicazione separata, è richiesto nei **bilanci delle micro imprese** ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)), che utilizzano le **semplificazioni** di stato patrimoniale e conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il **bilancio per le micro imprese** le società di cui all'[\*\*articolo 2435-bis cod. civ.\*\*](#) che non hanno superato almeno **due dei seguenti tre parametri** nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

- totale **attivo** di stato patrimoniale **€ 175.000**;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni **€ 350.000** ;
- numero dei **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio **5 unità**.

Seminario di specializzazione

## SOVRAINDEBITAMENTO: LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **La deducibilità degli interessi passivi**

di Alessandro Bonuzzi

La deducibilità degli **interessi passivi** per le **società di capitali** è regolata dall'[articolo 96 Tuir](#). Difatti, il regime “**ordinario**”, commi da 1 a 4 della norma, secondo cui gli interessi passivi sono deducibili **fino a concorrenza degli interessi attivi** e, per l'eccedenza, nel **limite del 30% del ROL**, si rende applicabile ai soggetti individuati nell'[articolo 73 Tuir](#) e, quindi, nei confronti di Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, consorzi, enti e *trust* commerciali, residenti nel territorio dello Stato, nonché di **stabili organizzazioni** italiane di soggetti non residenti.

Soggiacciono altresì alle regole ordinarie le **holding industriali**, ossia le società che svolgono in via prevalente o esclusiva l'attività di **assunzione di partecipazioni** in società esercenti attività diverse da quella **finanziaria o creditizia**.

Sono, invece, **escluse** dall'ambito applicativo dell'articolo 96, relativamente agli interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, le società immobiliari di gestione**:

- il cui **attivo patrimoniale** (requisito patrimoniale) è costituito per la maggior parte dal **valore normale degli immobili** destinati alla locazione e
- con **ricavi** (requisito reddituale) rappresentati per almeno i **2/3** da **canoni di locazione** o di **affitto** di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Sotto il **profilo oggettivo**, ancora oggi i **limiti di operatività** della norma in oggetto non sono del tutto chiari.

La [circolare 19/E/2009](#) rappresenta il contributo principale emesso dall'**Agenzia delle Entrate** nell'ambito del quale sono stati fornite le seguenti **linee guida**:

- rileva “*ogni e qualunque interesse (od onere assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione*”;
- “*per quanto riguarda l'individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi*”;
- “*occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito*”

relativo all'impresa che presenti un **contenuto economico-sostanziale** assimilabile ad un interesse passivo o attivo”.

Da un punto di vista più strettamente **operativo** si possono individuare le seguenti fattispecie, rilevanti e non rilevanti, di **interessi passivi** e **attivi**.

#### **INTERESSI RIENTRANTI NELL'[ARTICOLO 96](#)**

**Interessi passivi relativi a contratti di mutuo**

**Commissioni passive su finanziamenti** e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi

**Interessi passivi** relativi a **finanziamenti in conto corrente**, conto anticipi, ecc.

**Interessi passivi impliciti su contratti di locazione finanziaria** (esclusi quelli su autovetture)

Interessi passivi su **obbligazioni e titoli simili** emessi dalla società (compresi disaggi e premi direttamente agli immobili patrimonio, i quali, a differenza di quelli per l'acquisizione o la costruzione, sono **interamente indeducibili** ai sensi dell'[articolo 90, comma 2, Tuir](#) (es. finanziamenti contratti per la **manutenzione straordinaria** dell'immobile patrimonio)

Interessi, oneri e proventi “assimilati” derivanti dal **rapporto avente causa finanziaria**: si destinati alla locazione, limitatamente alle società tratta in particolare degli interessi e oneri a essi immobiliari di gestione, i quali risultano assimilati collegati alla messa a disposizione di interamente deducibili

#### **INTERESSI NON RIENTRANTI NELL'[ARTICOLO 96](#)**

**Commissioni** per servizi bancari relativi ad **operazioni di carattere non finanziario** (per carte di credito, per POS, per bonifici, per utilizzo *home banking*, per *trading* su titoli e per *factoring* di natura non finanziaria, ecc.)

**Interessi passivi** e oneri assimilati **capitalizzati** sul costo dei beni strumentali materiali ed immateriali ([risoluzione 3/DPF/2008](#)), nonché quelli ricompresi nel **costo di produzione** di talune **rimanenze** (principio contabile OIC 15) e dei lavori in corso su ordinazione, esclusi gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione ([circolare 19/E/2009](#)) e quelli relativi ad immobili patrimonio ([circolare 47/E/2008](#))

Interessi passivi esplicativi ed impliciti su **debiti e crediti commerciali** “ciò in coerenza con la ratio della norma in commento che intende escludere dal proprio ambito di applicazione gli interessi che scaturiscono da **rapporti di natura commerciale**” ([circolare AdE 38/E/2010](#))

Interessi passivi su **finanziamenti specifici per l'acquisto di autovetture e leasing** di autovetture, i quali seguono le regole di deducibilità previste per i costi relativi alle autovetture aziendali dall'[articolo 164 Tuir](#) ([circolare AdE 47/E/2008](#))

Interessi passivi di “**funzionamento**” sostenuti relativamente agli immobili patrimonio, i quali, a differenza di quelli per l'acquisizione o la costruzione, sono **interamente indeducibili** ai sensi dell'[articolo 90, comma 2, Tuir](#) (es. finanziamenti contratti per la **manutenzione straordinaria** dell'immobile patrimonio)

Interessi per **finanziamenti ipotecari** su immobili ogni altro **rapporto avente causa finanziaria**: si destinati alla locazione, limitatamente alle società tratta in particolare degli interessi e oneri a essi immobiliari di gestione, i quali risultano assimilati collegati alla messa a disposizione di interamente deducibili

una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione

Differenziali negativi o positivi fra prezzo a pronti interessi passivi su **depositi cauzionali** per attività e prezzo a termine nelle **operazioni di pronti commerciali**, in quanto non hanno causa **contro termine** (al netto degli interessi maturati finanziaria ([circolare AdE 38/E/2010](#)) sul titolo nel periodo di durata del contratto, che sono invece esclusi)

Differenziali negativi o positivi su **derivati** stipulati interessi passivi indeducibili ai sensi dell'[articolo](#) con finalità di **copertura del rischio** legato ad [110, comma 7, Tuir \(transfer pricing\)](#) oscillazioni del tasso di interesse

**Interessi attivi virtuali** derivanti da operazioni con interessi sui **prestiti dei soci** delle **società pubbliche Amministrazioni**, calcolati al tasso **cooperative** indeducibili ai sensi dell'[articolo 1](#), ufficiale di riferimento aumentato di un punto, [comma 465, L. 311/2004](#) ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. Il calcolo degli interessi va fatto prendendo a base il **tasso ufficiale di riferimento** (TUR) aumentato di un punto percentuale con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo

Interessi attivi esplicativi derivanti da **crediti di natura commerciale** interessi dovuti nella misura dell'1% da parte dei contribuenti che versano l'**Iva su base trimestrale**, i quali sono indeducibili ai sensi del [comma 11 dell'articolo 66 del D.L. 331/1993](#)

Interessi attivi impliciti derivanti da **crediti di natura commerciale**: si tratta degli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita delle transazioni commerciali

**Interessi attivi su prestiti a dipendenti**, se relativi a **interessi di mora** alla messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale sia prevista una specifica remunerazione

**Interessi passivi** per l'acquisizione e la costruzione di immobili che non costituiscono beni strumentali all'attività d'impresa, né beni merce (c.d. **immobili patrimonio**), i quali non seguono le regole di indeducibilità assoluta delle spese relative agli immobili patrimonio di cui al comma 2 dell'articolo 90 del Tuir. Non rientrano tuttavia in tale categoria gli interessi per finanziamenti

ipotecari su immobili destinati alla locazione per le società immobiliari di gestione

Oneri finanziari derivanti da **"notional cash-pooling"**

Interessi passivi relativi alle **obbligazioni** e **titoli** similari emessi da **società ed enti non quotati**, diversi dalle banche, nel caso in cui il relativo ammontare ecceda: (i) il doppio del TUR per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati dei Paesi Ue, della Norvegia e dell'Islanda; (ii) il TUR aumentato di 2/3 per le altre obbligazioni o titoli similari

Infine, con particolare riferimento agli **interessi di mora**, pare utile precisare come gli stessi siano esclusi dal novero degli interessi rilevanti ai fini dell'[articolo 96 Tuir](#) in quanto aventi **natura risarcitoria** e non finanziaria.

Il principio che guida la relativa imponibilità o deducibilità rimane quello della **cassa** stabilito dall'[articolo 109, comma 7, Tuir](#); pertanto, qualora gli interessi di mora siano rilevati in bilancio per competenza, in sede di redazione della dichiarazione dei redditi è necessario:

- per gli **interessi attivi**, effettuare una **variazione in aumento** per quelli non di competenza ma incassati nell'esercizio e una **variazione in diminuzione** per quelli di competenza ma non incassati nell'esercizio;
- per gli **interessi passivi**, effettuare una **variazione in diminuzione** per quello non di competenza ma pagati nell'esercizio e una **variazione in aumento** per quelli di competenza ma non pagati nell'esercizio.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### **Le procedure di revisione per la mitigazione dei rischi individuati**

di Francesco Rizzi

Dopo aver individuato e valutato i **rischi** intrinseci, di controllo e di errori significativi, il revisore dovrà individuare le “**risposte al rischio**” più idonee a **mitigarli**. Dovrà cioè “**scegliere**” le **procedure di revisione** che, secondo il proprio **giudizio professionale**, reputa più **appropriate** per il raggiungimento dello scopo di **ridurre** a un livello **accettabile** il **rischio di errori significativi**.

Così facendo egli **mitigherà** anche il **rischio di revisione** (consistente nella possibilità che il revisore esprima un giudizio **non** corretto in presenza di un bilancio **significativamente errato**).

In base al **fine** perseguito, le procedure di revisione possono essere **distinte** in due **macrocategorie** e segnatamente:

- le **procedure di conformità** (anche dette “**tests of controls**”)
- le **procedure di validità** (anche dette “**substantive procedures**”).

Nello specifico, le **procedure di conformità** perseguono lo **scopo** di consentire al revisore l'**acquisizione** di elementi **probativi** sufficienti a **comprendere** quanto sono **efficaci** i **controlli interni** svolti dall'impresa al fine di **prevenire**, **individuare** e **correggere** eventuali **errori significativi** a livello delle singole **asserzioni**.

Nella prassi, tale approccio di revisione viene anche detto “**control approach**”, in quanto si tratta di porre in essere dei veri e propri “**sondaggi di conformità**” al fine di “**testare**” i **controlli** svolti dall'impresa.

Nelle **PMI**, le **procedure di conformità** più comunemente adottate sono:

- le **interviste** al personale,
- le **indagini** e le **ispezioni**,
- l'**osservazione** del **funzionamento** delle procedure di controllo interno e la loro **analisi** (eventualmente anche attraverso la loro **riesecuzione**),
- le **verifiche** documentali e l'esame dei **riscontri**.

Le **procedure di validità** perseguono invece lo **scopo** di individuare eventuali **errori significativi** a livello di singole **asserzioni**.

Nella prassi, tale approccio di revisione viene anche detto “**substantive approach**”, in quanto si

basa sullo svolgimento di procedure di revisione **concrete** e **sostanziali** (certamente più **intense** di quelle basate sui *tests* di efficienza delle procedure di controllo interno).

Le procedure di validità possono essere **suddivise** in:

- procedure di **analisi comparativa**,
- **verifiche di dettaglio** su **classi** di operazioni, **saldi** contabili e **informativa** (“**test di dettaglio**”).

Le **procedure di analisi comparativa** si basano sulla **valutazione** e sulla **comparazione** dei dati **di natura finanziaria e non**. A tal fine possono essere presi come riferimento le **situazioni contabili**, i dati degli **esercizi precedenti**, i **budget**, le **stime di settore**, ecc..

Nelle **PMI**, le procedure di analisi comparativa più comunemente adottate sono:

- le analisi di **tendenza** (“*trend analysis*”),
- l’analisi del **punto di pareggio** (“*break-even analysis*”),
- i **modelli** di analisi (“*pattern analysis*”),
- le analisi di **regressione** (“*regression analysis*”).

Le **procedure di dettaglio** hanno lo **scopo** di verificare se determinate **classi** di operazioni o **saldi** siano stati **registrati correttamente** o il loro **ammontare** sia **esatto**.

Nella revisione delle **PMI**, i test di dettaglio più **diffusi** nella **prassi** sono:

- le procedure di **conferma esterna** (“*circularizzazioni*”),
- la **selezione** (in base a un **criterio** di scelta o campionamento) di uno o più **conti** o **classi** di operazioni e la **verifica** della correttezza della **registrazione** e del loro **ammontare** attraverso l’esame della **documentazione** e lo svolgimento di **riscontri** e di procedure di **ricalcolo**,
- esame delle **riconciliazioni contabili**, delle **rettifiche** e delle **altre scritture contabili** inerenti la fase di **chiusura dei conti**.

Considerato quanto sopra esposto, è d’immediata evidenza che la **scelta** e l’**ampiezza** delle procedure di conformità o di validità **dipende dalla valutazione dei rischi**.

Se ad esempio, il rischio di controllo è **basso**, il revisore potrebbe ben ritenere sufficiente lo svolgimento delle sole **procedure di validità**, mentre, al contrario, in caso di rischio di controllo **elevato** (come spesso accade nelle imprese di **minori dimensioni** a causa dell’assenza o della debolezza di procedure di **controllo interno**), potrebbe utilizzare direttamente **procedure di validità estese**.

*Special Event*

## L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Entra in campo Ismea a sostegno delle imprese**

di Luigi Scappini

**Ismea** finanzierà gli investimenti delle **imprese agricole**.

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale n. 44** del 22 febbraio 2018 del [D.M. 12 ottobre 2017](#), prende forma quanto previsto con l'[articolo 20 L. 154/2016](#) in materia di **supporto** alle **imprese del settore primario**, con esclusione espressa di quelle che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, soggetti **beneficiari** sono rispettivamente le **società di capitali**, costituite anche in forma di società **cooperativa** che operano rispettivamente:

- nella **produzione agricola** primaria, nella **trasformazione** e nella **commercializzazione** di prodotti agricoli di cui all'**Allegato I, TFUE**;
- nella produzione di **beni** nel contesto delle proprie attività [ex articolo 32, comma 1, lettera c\), Tuir.](#)

Posso accedere ai finanziamenti Ismea **anche** le **società di capitali partecipate in maggioranza** da **imprenditori agricoli, cooperative a mutualità prevalente e OP riconosciute**, operanti nella **distribuzione** e nella **logistica**, anche **su piattaforma**, dei prodotti di cui sempre all'Allegato I.

I soggetti così definiti devono, inoltre, soddisfare ulteriori condizioni quali l'avere una **stabile organizzazione in Italia**, essere **in regola** con gli **obblighi contributivi** ed essere economicamente e finanziariamente sane.

L'agevolazione consiste in un **finanziamento a tasso** di interesse **agevolato, non inferiore allo 0,5%**, con una **durata** massima di **15 anni** di cui **5** di **preammortamento**, con **rate semestrali posticipate** a capitale costante.

L'aiuto, come confermato dall'[articolo 5, comma 1, D.M. 12 ottobre 2017](#) “è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del **differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato** per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato”.

Gli **interventi**, che ai sensi dell'[articolo 4, comma 10, D.M. 12 ottobre 2017](#) devono rientrare in progetti di **importo** compreso **tra i 2 e i 20 milioni di euro**, possono avere a oggetto le seguenti **tipologie di investimenti**:

1. in **attivi materiali** e **immateriali** nelle aziende agricole, connessi alla produzione primaria;
2. per la **trasformazione** di **prodotti** agricoli e la relativa **commercializzazione**;
3. aventi a oggetto **beni** derivanti dalle **attività connesse** di cui all'**articolo 32** Tuir e
4. relativi alla **distribuzione** e **logistica**.

In riferimento a ogni tipologia di investimento, l'**Allegato A** al **decreto** individua le relative **condizioni** di concessione.

Sempre l'Allegato A, contiene le **specifiche** degli **investimenti** che, nel caso siano relativi a interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono **perseguire** almeno uno dei seguenti **obiettivi**:

- **migliorare** le **prestazioni** globali e la **sostenibilità** dell'azienda agricola tramite o la riduzione dei costi o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- **migliorare** l'ambiente **naturale** o le **condizioni igieniche** e di benessere degli **animali**;
- **creare** e migliorare **l'infrastruttura** connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- **garantire il rispetto** delle **normative** in vigore.

Tutti i **beni** acquistati a mezzo del finanziamento agevolato sono, per espressa previsione di cui all'[articolo 10, comma 1, D.M. 12 ottobre 2017](#) **vincolati** all'esercizio dell'attività finanziata per **almeno un quinquennio** a decorrere dall'**ultimazione** e, comunque, fino al termine dell'estinzione del **finanziamento agevolato**.

Ai fini del finanziamento suddetto, le imprese interessate devono presentare **domanda** di ammissione a **Ismea** che procederà alla **verifica** della sussistenza dei requisiti richiesti e della sostenibilità finanziaria del progetto; **fase istruttoria** che deve ultimarsi nel termine di **6 mesi dall'attivazione**, salvo richiesta di documenti integrativi, circostanza che determina la **sospensione del termine** di cui sopra.

In ipotesi di **accettazione**, nel termine di ulteriori **6 mesi** a decorrere dalla relativa delibera, le **imprese** devono **trasmettere** la **documentazione** necessaria per la **stipula** del contratto di finanziamento.

Il finanziamento viene **erogato** a mezzo di **SAL**, nel numero **massimo di 5** e di **importo singolo** compreso tra un **minimo del 10%** e un **massimo del 50%** del valore dell'**investimento**.

Da ultimo, l'[articolo 8 D.M. 12 ottobre 2017](#), richiede che il **finanziamento** sia **assistito** da **garanzie** per l'**intero ammontare, maggiorato del 20%** per accessori e rimborsi spese; a tal fine le imprese possono ricorrere all'iscrizione di un'**ipoteca di primo grado** sui beni oggetto del finanziamento o su altri beni dell'impresa o anche di terzi a cui può **sommarsi** la presentazione

di una **fideiussione bancaria**. Inoltre, le imprese si **obbligano** a stipulare polizze assicurative a favore di Ismea **sui beni** acquistati tramite il finanziamento.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ AGRICOLA E I CONTRATTI AGRARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

### ***Le azioni proprie in bilancio***

di **EVOLUTION**

L'OIC 28 fornisce utili indicazioni sulla contabilizzazione delle operazioni che interessano le azioni proprie della società. In particolare, richiamando l'art. 2357-ter cod.civ., il principio contabile chiarisce che le azioni proprie devono essere rilevate in bilancio al costo di acquisto e iscritte nella nuova riserva negativa di patrimonio netto X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Per azioni proprie si intendono **investimenti che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi**. L'acquisto di azioni proprie rappresenta un'operazione che, se lasciata alla libera determinazione degli amministratori, potrebbe mettere a rischio l'**integrità del patrimonio** della società.

Per questo motivo il codice civile ([articolo 2357, cod. civ.](#)) impone una serie di **vincoli**:

- si possono acquistare azioni proprie nei **limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- possono essere acquistate soltanto **azioni interamente liberate**;
- l'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea** che ne fissa le modalità;
- il valore nominale delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale.

Inoltre l'[articolo 2357-ter, comma 2, cod. civ.](#) prevede che, finché le azioni restano in proprietà della società, **il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e il diritto di voto è sospeso**. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Il trattamento contabile delle **azioni proprie** è trattato dal principio contabile **OIC 28**, dedicato

al **patrimonio netto**, che ha recepito le novità introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire **dall'1.1.2016**, tali poste non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale, bensì in **diretta riduzione del patrimonio netto**, attraverso la costituzione di una riserva negativa da classificare nella **voce A.X del patrimonio netto "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.**

In presenza della **riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**, gli **utili distribuibili** e le **riserve disponibili**, di importo pari al prezzo di acquisto delle azioni proprie, che **hanno "consentito" il loro acquisto**, devono rimanere **iscritti in bilancio con la loro originaria denominazione**, ma **non** sono in realtà **disponibili** (per distribuire dividendi ai soci, aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, acquistare altre azioni proprie, coprire eventuali perdite calcolare il limite quantitativo di emissione di obbligazioni).

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie acquistate (dotate di indicazione del valore nominale), **va stornata la voce A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio** e in concomitanza **va ridotto il capitale sociale in misura pari al valore nominale delle azioni annullate**.

Nel caso di **alienazione delle azioni proprie**, l'**eventuale differenza** tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute **non transita per il conto economico**, ma va anch'essa imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

Dal punto di vista del calcolo dell'ACE, l'[\*\*articolo 11 del D.M. 3.08.2017\*\*](#) esclude la "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" dal valore del patrimonio netto, che deve essere confrontato con l'ammontare delle variazioni del capitale.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. To the right, there is promotional text and a call-to-action button.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

## FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Mediobanca S.p.A.



# MEDIOBANCA

**IL PUNTO DELLA SETTIMANA:** Un Draghi *dovish* ci ricorda che “non si può ancora cantare vittoria sull’inflazione”

- La BCE, all’unanimità, rimuove dallo statement la caratterizzazione del piano di acquisti di attività come *state contingent*
- L’elevata incertezza sul momento in cui le pressioni inflazionistiche si materializzeranno nell’Area Euro porta la BCE a continuare ad essere “reattiva anziché proattiva”
- Secondo Draghi gli effetti dei dazi statunitensi dovrebbero essere nell’immediato trascurabili ma avranno delle ripercussioni sul cambio e più in generale sul clima di fiducia

Nel meeting di questa settimana, la BCE ha rimosso dallo statement iniziale la caratterizzazione dei piano di acquisti di attività come *state contingent*, ossia l’impegno ad “aumentarlo in termini di dimensioni e/o durata” se necessario, ma ha lasciato invariati gli altri parametri della politica monetaria:

1. durata e quantità del piano di acquisti (che rimane condizionale ad un aggiustamento durevole dell’inflazione);
2. corridoio dei tassi di interesse (tasso di deposito a -0,4%, tasso di repo allo 0,0%);
3. la *forward guidance*, ribadendo che i tassi di interesse di riferimento resteranno pari ai livelli attuali per un lungo periodo di tempo, “ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività”.

Durante la conferenza stampa, il Presidente Draghi, mostrando un atteggiamento da colomba, ha spiegato che il **cambiamento di linguaggio** (deciso in modo unanime all’interno del

Consiglio Direttivo) non rappresenta un cambiamento delle aspettative o della funzione di reazione della BCE, bensì l'eliminazione di un riferimento esplicito alla probabilità di un aumento futuro degli acquisti mensili ossia una certificazione di un'analisi *backward-looking*. La decisione rappresenta un primo passo, necessario e prudente, verso la normalizzazione della politica monetaria e si inserisce nel quadro presentato anche dai verbali del meeting di gennaio, ribadendo la necessità di guidare i mercati con una politica di comunicazione attenta durante processo di normalizzazione della politica monetaria al fine di evitare aumenti improvvisi di volatilità nei mercati dei cambi e sell-off nei mercati obbligazionari. Il linguaggio dovish di Draghi spiega il movimento dell'euro/dollaro, che si è apprezzato subito dopo la pubblicazione dello statement salendo a 1.2420, per poi tornare ai livelli iniziali, durante la conferenza stampa.

**Come atteso, la BCE ha reso note le nuove previsioni di crescita ed inflazione per l'Area Euro.** La crescita per il 2018 è stata rivista marginalmente al rialzo al 2.4% a/a dal precedente 2.3%, mentre è rimasta invariata la previsione di crescita per il 2019 (1.9% a/a) e per il 2020 (1.7% a/a). Invece, relativamente al sentiero di inflazione, la BCE ha rivisto al ribasso la previsione per il prossimo anno, pari a 1.4% a/a dal precedente 1.5%, lasciando invariate le attese per l'inflazione nel 2018 (1.4% a/a) e per il 2020 (1.7% a/a). Infatti, mentre l'economia dell'Area Euro ha continuato ad espandersi a un ritmo sostenuto, con un'accelerazione superiore alle attese, l'inflazione resta ancora modesta e non mostra segnali convincenti di una protratta tendenza al rialzo. **Draghi ha manifestato un'elevata incertezza sul "quando" le pressioni sui prezzi si faranno sentire e ha affermato che la BCE continuerà ad essere "reattiva anziché proattiva"**, suggerendo così che si aspetterà una prova certa di un aumento dell'inflazione, prima di iniziare a normalizzare la politica monetaria. Draghi non ha, di fatto, fornito molti indizi su quando si avrà il prossimo aggiornamento sulle mosse di politica monetaria.

**I rischi per le prospettive di crescita nell'Area Euro sono sostanzialmente bilanciati.** Secondo il Consiglio Direttivo, due sono i principali rischi allo scenario centrale, la volatilità del tasso di cambio e le tensioni attuali sul commercio internazionale. Relativamente a quest'ultime, Draghi si è dichiarato preoccupato per lo stato delle relazioni internazionali alla base del commercio internazionale e per le decisioni unilaterali prese dagli Stati Uniti, affermando che «se metti tariffe contro i tuoi alleati, ci si chiede chi sono i nemici?» e che «le ricadute immediate delle decisioni sul commercio non saranno grandi inizialmente, ma potrebbero portare a rappresaglie» e, conseguentemente ad una flessione della fiducia delle imprese e del consumatore, oltre che avere un effetto diretto su tasso di cambio e inflazione.

I mercati hanno interpretato il linguaggio di Draghi come particolarmente cauto: il tasso di cambio Euro/Dollaro, particolarmente sensibile in questo periodo a decisioni e dichiarazioni sull'evoluzione delle politiche monetarie, scambia adesso sotto 1.23. Il rendimento dei titoli governativi tedesco a 10 anni scambia a 0.65. La probabilità di un rialzo dei tassi Euro dopo marzo 2019, estratta dai prezzi delle opzioni sull'Euribor, è ora pari al 75%.

**La BCE resta reattiva alla futura pubblicazione dei**

**Pressioni inflazionistiche restano moderate**

## dati




## LA SETTIMANA TRASCORSA

**EUROPA: L'economia dell'Area Euro chiude il 2017 con una crescita cumulata del 2,3% a/a, ma i dati di T1 2018 mostrano una stabilizzazione della crescita**

In settimana è stata pubblicata la **stima finale del PIL in T4 2017, che conferma per l'intera Area Euro una crescita a 0,6% t/t e 2,7% a/a**. L'analisi delle componenti indica che il saldo della bilancia commerciale ha fornito il maggior contributo alla crescita, confermando il ruolo chiave delle esportazioni (1,9% t/t, 6,1% a/a). La crescita dei consumi privati e degli investimenti è stata invece rivista al ribasso rispettivamente a 0,2% t/t e 0,9% t/t contro le attese di una conferma della seconda stima a 0,3% t/t e 1,1% t/t. Su base annua consumi e investimenti crescono invece rispettivamente all'1,5% e 2,5%. In Germania, a gennaio, gli **ordini manifatturieri sono diminuiti del 3,9% m/m**, registrando così un calo più marcato rispetto alle attese (1,6% m/m), ma conferma ancora un guadagno su base annua (8,2% a/a). La scomposizione mostra che gli ordini interni sono diminuiti del 2,8% m/m e gli ordini esteri del 4,6% m/m, il che suggerisce un lieve rallentamento della crescita economica. Anche il guadagno mensile del 3,8% di dicembre è stato rivisto al 3%.

I dati sulla produzione industriale mostrano un ritmo più lento di espansione dopo il recente rallentamento dei dati degli indicatori anticipatori e dopo una forte crescita nel 2017. La produzione industriale tedesca si è contratta dello 0,1% m/m (consenso: 0,9% m/m e precedente: 0,5%). Produzione industriale francese in calo del 2,0% m/m (consenso pari a 0,4% precedente pari a 0,2%). La produzione industriale spagnola scende del 2,6% m/m contro il consenso dello 0,0% e il numero precedente pari a 0,9%. In Germania, l'avanzo commerciale è stato di 21,3 miliardi di



euro a gennaio, rispetto ai 21,1 miliardi di euro e 21,4 miliardi di euro precedenti, poiché importazioni ed esportazioni sono diminuite di -0,5% m/m.

**Battuta d'arresto per le costruzioni in UK:** le costruzioni sono scese del 3,4% m/m tra dicembre e gennaio al ritmo annuale più rapido da gennaio 2013 (3,9% a/a).

**STATI UNITI: In febbraio forte la crescita dell'occupazione a fronte di una modesta pressione salariale**

**Giovedì il Presidente Trump ha firmato questo pomeriggio l'introduzione dei dazi sulle importazioni di acciaio (25%) e alluminio (10%), per far fronte alle sovra-capacità produttiva globale.** Come previsto, Canada e Messico hanno ricevuto delle esenzioni. Inoltre, qualsiasi paese con cui gli Stati Uniti hanno relazioni di sicurezza sono in grado di discutere modi alternativi per affrontare le preoccupazioni e garantire la modifica o la rimozione delle tariffe. L'obiettivo principale della Casa Bianca è la Cina. L'effetto sull'Europa dovrebbe essere limitato. **Relativamente al mercato del lavoro,** le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione salgono a 231 mila unità (220 consenso) dalle precedenti 210, che era il livello più basso dal dicembre 1969. Le richieste continue di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 24 febbraio sono pari a 1.870 mila unità (1.920 mila consenso) dalle 1.934 mila precedenti. **Il report sul mercato del lavoro relativo al mese di febbraio ha mostrato una crescita dell'occupazione forte a fronte di una moderazione nella pressione salariale rispetto a gennaio.** La variazione delle buste paga non agricole è stata pari a 313 mila unità, al disopra delle attese (205) e del valore precedente (239, rivisto al rialzo dal precedente 200). La crescita dei salari invece ha rallentato a 2,6% a/a, dal precedente 2,98% a/a. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato del 4,1%, leggermente superiore alle stime del 4,0%. Il tasso di partecipazione è aumentato dello 0,3% al 63,0%.

**ASIA: rallenta l'inflazione in Cina a febbraio** **A febbraio le riserve Cinesi in valuta estera hanno registrato il primo ribasso da oltre un anno a \$3,13 T da precedenti \$ 3,16T.** La flessione riflette l'aggiustamento del valore delle partecipazioni cinesi di valute e attività non in dollari. Al netto di questo aggiustamento, le dimensioni delle riserve valutarie rimarranno sostanzialmente stabili. **L'indice CPI cinese è cresciuto del 2,9% a/a in febbraio, sopra le attese degli analisti (2,5%) e al valore del mese precedente (1,5%).** L'ufficio di statistica ha evidenziato la combinazione di effetti meteorologici e di vacanza, poiché il freddo e la domanda stagionale durante il nuovo anno lunare hanno fatto salire i prezzi dei prodotti alimentari. Le vacanze hanno anche portato ad un aumento dei prezzi delle compagnie aeree e

dei viaggi. L'indice dei prezzi alla produzione è, invece, aumentato del 3,7% a/a più bassa delle attese (3,8%) e del valore precedente (4,3%), principalmente a causa della decelerazione dei prezzi dei materiali di produzione. In Giappone, la crescita del PIL in T4, secondo la stima definitiva, è stata pari a 1,6% t/t al di sopra delle attese (0,8% t/t) e della stima preliminare (0,5%). Gli investimenti privati non residenziali hanno aggiunto un decimo sulla base dei risultati del sondaggio aziendale MOF più solidi del previsto. La principale sorpresa è arrivata dalle scorte private, che hanno aggiunto due decimi alla crescita. Le altri componenti sono, invece, cambiate poco. Il dato va letto alla luce della debolezza dei dati della produzione industriale di gennaio, che hanno mostrato il calo più significativo dallo tsunami / terremoto del marzo 2011. Sempre in Giappone, le **retribuzioni nominali sono aumentate dello 0,7% a/a in gennaio**, in linea con le aspettative, dopo un aumento dello 0,9% nel mese precedente. I salari reali sono diminuiti dello 0,9%, il ritmo più veloce da luglio. La decelerazione è stata moderata in termini nominali e determinata principalmente dai pagamenti straordinari. La crescita dei pagamenti bonus è aumentata bruscamente, anche se la ponderazione era molto più bassa in quanto la maggior parte dei premi invernali è stata pagata a dicembre. Le retribuzioni stagionalmente ridotte sono diminuite dello 0,3% m/m, le ore totali lavorate sono diminuite dell'1,6% (il più debole da luglio), mentre l'occupazione è aumentata dello 0,3%. Al contrario, la spesa delle famiglie è aumentata inaspettatamente del 2,0% a/a rispetto al calo dell'1,2% previsto.

## PERFORMANCE DEI MERCATI

**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >